



COMUNE DI OROSEI PROVINCIA DI NUORO

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA NEL SISTEMA SARDEGNA CAT PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE ANNI 2026-2029 (36 Mesi)

CIG BCE204FACF-

Il plico telematico per la partecipazione alla gara in oggetto, contenente tutta la documentazione prevista dal presente disciplinare di gara, dovrà pervenire mediante utilizzo della PAD, a pena di esclusione,

entro le ore 10:00 del giorno 12.10.2026

1.	PAD.....	4
1.1.	La PAD di approvvigionamento digitale (PAD).....	4
1.2.	Dotazioni tecniche.....	6
1.3.	Identificazione	7
2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	7
2.1.	Documenti di gara	7
2.2.	Chiarimenti.....	8
2.3.	Comunicazioni.....	9
2.4.	Oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti	10
2.5.	Durata	11
2.6.	Revisione prezzi.....	11
2.7.	Modifica del contratto in fase di esecuzione.....	12
3.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	12
4.	REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	15
5.	REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	17
5.1.	Requisiti di idoneità professionale - art. 100, c. 1, lett. a), del D.Lgs. 36/2023	17
5.2.	Requisiti di capacità economica e finanziaria - art.100, c.1, lett. b), del D.lgs. 36/2023.....	18
5.3.	Requisiti di capacità tecnica e professionale - art. 100, c.1, lett. c), del D.lgs. 36/2023	19
5.4.	Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, geie	19
5.5.	Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili	20
5.6.	Avvalimento.....	20
6.	SUBAPPALTO.....	22
7.	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE - CLAUSOLE SOCIALI	22
8.	GARANZIA PROVVISORIA.....	23
9.	SOPRALLUOGO	24
10.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	25
11.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	26
11.1.	Regole per la presentazione dell'offerta	26
12.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	28
13.	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	29
	CONTENUTO DELLA BUSTA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	29
13.1.	Domanda di partecipazione.....	29

13.2. Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.....	32
13.3. DGUE (documento di gara unico europeo).....	32
13.4. Dichiarazioni integrative	33
13.5. Documentazione in caso di avalimento.....	34
13.6. Documentazione ulteriore per i soggetti associati.....	35
14. CONTENUTO DELLA BUSTA - OFFERTA TECNICA.....	38
15. SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI	40
16. CONTENUTO DELLA BUSTA - OFFERTA ECONOMICA.....	41
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	42
17.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	42
17.2. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica	45
17.3. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica	
47	
17.4. Metodo di calcolo dei punteggi.....	48
18. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	48
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.....	49
20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	49
21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	50
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	51
23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	52
24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	54
25. CODICE DI COMPORTAMENTO	55
26. ACCESSO AGLI ATTI.....	55
27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	56
28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	56

PREMESSE

Il presente disciplinare di gara specifica e definisce le regole per lo svolgimento della procedura aperta per l'affidamento del servizio di Asilo Nido comunale.

Con Decisione a contrarre n. 1104 del 07.09.2026 del Responsabile Area Servizi Sociali e Pubblica Istruzione, questa Stazione Appaltante ha disposto l'avvio della procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici (in seguito Codice) con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice.

La presente procedura si svolgerà interamente attraverso l'utilizzo della PAD di approvvigionamento digitale (PAD) Accessibile all'indirizzo internet <https://www.sardegnaecat.it/> conforme alle prescrizioni di cui all'art. 25 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 82/2005, dettagliatamente descritta nel seguito.

Il luogo di svolgimento del Servizio è il territorio del Comune di Orosei, il Codice NUTS: ITG2E

Il CIG assegnato alla presente procedura è CIG BCE204FACF

Il CUI: S00134670918202600002

Il CPV: 80110000-8 Servizi di istruzione pre-scolastica

L'affidamento avverrà mediante procedura di gara aperta in un unico lotto.

L'Appalto è finanziato con Fondi Regionali, Fondi Comunali, Fondo equità Servizi Sociali e Contribuzione Utenza.

Il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del Codice è la Dr.ssa Petronilla Monne nominata con Determina n. 1104 del 07.09.2026 .

1. PAD

1.1. La PAD di approvvigionamento digitale (PAD)

La presente procedura si svolgerà mediante l'utilizzazione del sistema telematico di e-procurement Sardegna CAT della Regione Autonoma della Sardegna, secondo le prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 36/2023, e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.L. 76/2020 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) e del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Condizione necessaria per accedere al portale e partecipare alla presente procedura è l'abilitazione preventiva e obbligatoria al Portale "Sardegna CAT".

Gli operatori economici non ancora registrati sul portale Sardegna CAT, che intendono partecipare alla procedura di gara, dovranno procedere alla registrazione in PAD almeno 48 ore prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei documenti di "Disciplina del sistema di e-procurement della Regione Autonoma della Sardegna" e "Condizioni generali di Registrazione e utilizzo del portale", disponibile sul sito www.sardegnaecat.it nella sezione "Servizi per le imprese/Registrazione al portale e iscrizione al mercato elettronico".

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della PAD e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica.

La proroga del termine limitata ad alcune ore ed estesa al massimo fino al giorno successivo alla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. Dotazioni tecniche

- a. disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b. disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).
- c. avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d. avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD SardegnaCAT della Regione Autonoma della Sardegna (url: <https://www.sardegncat.it/>).

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene mediante l'inserimento di Username e Password o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese SPID o Carta d'identità elettronica (CIE) o Carta nazionale dei Servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Per necessità di supporto tecnico in merito alle modalità di registrazione e all'utilizzo del portale è possibile contattare il Servizio Assistenza al numero verde 800 212036 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08:30 alle ore 18:00 ovvero inviare una e-mail all'indirizzo mocsardegna@regione.sardegna.it; oppure inviare una mail a sardegncat@regione.sardegna.it Tel. 0706062400.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale;
- 4) Allegato A_ Modello domanda di partecipazione e dichiarazioni;
- 5) Allegato B_ Modello offerta economica;

- 6) Allegato C_ Dichiarazioni segreti tecnico commerciali;
- 7) Allegato D_ Modello Avalimento dichiarazione ditta ausiliaria;
- 8) Allegato E_ Schema contratto di avalimento
- 9) Allegato F_ Patto d'integrità del Comune di Orosei
- 10) Allegato G_ Modello attestazione pagamento imposta di bollo;
- 11) Allegato_H Elenco personale attualmente impiegato
- 12) Allegato_I Inventario arredi

Ai sensi dell'art. 88 del Codice, la documentazione di gara di cui sopra è accessibile in forma digitale in modo gratuito, illimitato e diretto, sul sito istituzionale di questa Stazione Appaltante nella sezione Amministrazione Trasparente - "Bandi di gara" al seguente <https://www.comune.orsei.nu.it/ente/trasparenza/15074> e disponibile sulla PAD di e-procurement, SardegnaCAT sulla quale si svolge la procedura di gara.

2.2. Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti entro e non oltre 10 (dieci) giorni antecedenti alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, comunque entro il 02/10/2026 alle ore 10:00, da inoltrare in via telematica tramite la sezione "Messaggistica" della PAD Sardegna CAT, accessibile ai soli concorrenti che abbiano effettuato l'accesso alla sezione dedicata alla gara, previa registrazione alla PAD stessa.

Le richieste di chiarimenti e le risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 88, comma 3, del Codice, le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile, verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD Sardegna CAT e sulla sezione bandi di gara del sito internet della Stazione Appaltante all'indirizzo (URL): <https://www.comune.orsei.nu.it/ente/trasparenza/15074>.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate in modalità diversa da quella sopra indicata.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Non costituiscono richieste di chiarimenti quelle concernenti l'assistenza tecnico-specialistica legata all'utilizzo del Fascicolo Virtuale dell'operatore economico (FVOE) risolvibili attraverso l'assistenza tecnica messa a disposizione dall'ANAC.

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

È onere e cura di ciascun concorrente prendere visione dei messaggi presenti.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD o il sito istituzionale.

2.3. Comunicazioni

Salvo quanto innanzi disposto in merito ai "Chiarimenti", tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione appaltante e gli operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa PAD, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

Le comunicazioni sono accessibili nella sezione della PAD denominata "Messaggi". È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

La PAD invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso all'indirizzo indicato dai concorrenti in fase di registrazione alla PAD.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Pertanto, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1, del Codice.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate mediante la stessa PAD telematica.

Diversamente la S.A. declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recepimento delle comunicazioni. La modifica dell'indirizzo PEC dovrà essere riportata anche nei dati anagrafici inseriti in sede di registrazione sulla PAD.

Eventuali rettifiche al bando di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge, salvo quanto previsto nell'art. 25, comma 2, del Codice.

2.4. Oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti

La presente procedura avente ad oggetto l'affidamento della gestione del servizio di Asilo Nido Comunale. L'appalto è costituito da un unico lotto in ragione delle caratteristiche del servizio richiesto, dalle quali discende una imprescindibile esigenza di unitarietà di esecuzione delle prestazioni contrattuali.

	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo (IVA esclusa)
	GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE	80110000-8		
A)	Importo a base di gara (Iva esclusa)			1.657.928,01 €
B)	Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso			€. 0,00
A) + B)	Importo complessivo (iva esclusa)			1.657.928,01 €

L'importo a base di gara complessivo è riferito a n° 34 bambini/e per 12 mesi per tre anni, l'importo stimato sul quale l'operatore economico dovrà formulare la sua offerta, corrispondente al posto bambino/a mensile è pari a **1.354,52 €**.

L'importo complessivo comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a **€. 1.484.790,84**.

Ai sensi dell'art. 76 comma 6 del D.lgs. n. 36/2023, l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare al soggetto aggiudicatario del presente appalto nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi uguali/analoghi a quelli oggetto del presente appalto, purché tali servizi siano conformi al progetto di base per il quale è stato aggiudicato. Il costo unitario è quello di aggiudicazione.

Nello specifico è intendimento dell'Amministrazione procedere all'apertura della nuova struttura destinata ad asilo nido, finanziata nell'ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" con capacità ricettiva di 32 posti, successivamente alla consegna lavori, collaudo e reperimento risorse per la gestione, come disciplinato all'art. 4, del Capitolato. Tale richiesta non è oggetto di valutazione in offerta economica, ed è attribuita direttamente all'affidatario in connessione al servizio principale. Per questo motivo il valore previsto, di circa € 1.560.402,83 non è indicato nell'importo a base di gara (tabella 1) mentre è riportato nel valore globale stimato dell'appalto (Par. 2.7,).

I costi della manodopera sono stati calcolati sulla base del fabbisogno presunto di ore necessarie allo svolgimento dei servizi richiesti, e tenendo conto del costo orario per unità di lavoro delle imprese operanti

nel medesimo settore merceologico di cui al presente appalto, applicando il CCNL Cooperative Sociali in vigore (codice CNEL T151).

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera pari a 1.484.790,84 € non sono ribassabili.

Il contratto collettivo applicato è il CCNL delle Cooperative Sociali 2024.

Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare con apposita relazione da inserire unitamente al modello di offerta economica che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da condizioni fiscali e contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.

L'importo di aggiudicazione, come determinatosi a seguito del ribasso di gara, sarà fisso e invariabile per tutta la durata del contratto.

L'importo complessivo è al netto di IVA.

2.5. Durata

La durata dell'appalto è stimata in 3 (tre) anni decorrenti dalla data reale di avvio del servizio a seguito della procedura di gara, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di affidamento a seguito di aggiudicazione della gara o dalla effettiva consegna del servizio in caso di esecuzione anticipata (art. 50 comma 6 D. Lgs 36/2023), così come risultante da apposito verbale firmato dal Dirigente del Settore e controfirmato dal Legale Rappresentante dell'Affidatario.

L'Amministrazione si riserva di fissare la decorrenza iniziale dell'affidamento, nelle more della stipula del contratto e sotto riserva di legge, in caso ricorra la circostanza di avviare in tempi brevi la gestione dei servizi.

La durata del contratto potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo affidatario ai sensi dell'art. 120 commi 11, del Codice, agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante. Tale proroga è stimata nel quadro complessivo dei costi per un tempo presunto ipotizzato di sei mesi.

È facoltà del Comune di Orosei recedere dal contratto per motivi di pubblico interesse e per fatti sopravvenuti non imputabili alla Stazione Appaltante come meglio definito dall'art. 38 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

2.6. Revisione prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell'ottanta per

cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie per tipo di contratto e per settore economico ATECO (così come previsto dall'art. 60 comma 3 e dall'allegato II.2 bis art. 10) e in applicazione di quanto previsto nell'art. 27 del capitolato speciale allegato al presente disciplinare.

2.7. Modifica del contratto in fase di esecuzione

Variazione fino a concorrenza del quinto d'obbligo (art. 120, comma 9 del Codice)

Qualora in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione Appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto. L'eventuale aumento del quinto d'obbligo è indicato nel suo importo massimo nel quadro economico della gara e considerato ai fini del calcolo del valore dell'appalto.

Opzione di proroga del contratto

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice

La stazione appaltante si riserva, altresì, in corso di esecuzione, qualora si presenti l'esigenza, di modificare il contratto nei modi e secondo le disposizioni previste dall'art. 120 comma 1.

Le modifiche contrattuali possono essere effettuate alle condizioni stabilite in esito alla gara e previste dai documenti della gara iniziali, nei seguenti casi:

1. sopravvenuta necessità di servizi supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, nella misura massima del quinto dell'importo del contratto;
2. qualora risulti impraticabile per motivi economici o tecnici la prosecuzione degli inserimenti previsti e sia necessaria una loro riduzione;
3. qualora sorgano esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
4. qualora si verifichino eventi naturali straordinari e imprevedibili e casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell'intervento.

Il valore globale stimato dell'appalto è pari ad € 3.842.491.97 al netto di Iva così suddiviso:

Importo complessivo (A+B)	€ 1.657.928,01
Importo per l'opzione di proroga	€ 292.575,53

Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 331.585,60
Importo per servizi analoghi	€ 1.560.402,83
<u>Valore globale stimato</u>	€ <u>3.842.491,97</u>

3. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla procedura tutti gli operatori economici così come definiti all'art. 1, lettera l), dell'allegato I.1, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi secondo quanto stabilito dall'art. 65 del Codice.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

In particolare:

- è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) e lettera f), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- fatto salvo quanto previsto dall'art. 68, comma 4 del Codice, in sede di offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle;
- i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice;
- tutti i partecipanti al raggruppamento e al consorzio ordinario devono possedere i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 del Codice.
- la partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d) del Codice, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- è vietata, a pena di esclusione, l'associazione in partecipazione durante la procedura di gara. Tale divieto

è valido anche successivamente all'aggiudicazione. La modifica dei consorzi e dei raggruppamenti è ammissibile nei termini indicati dall'articolo 97 e dal comma 17 dell'art. 68 del Codice;

- ai sensi dell'art. 67, comma 4, i consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), del Codice, eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di offerta. Gli stessi sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorzio designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97 del Codice.

- le reti di imprese di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, di cui all'art. 68 del Codice, in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un'impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della sub associazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi di quanto previsto al comma 2, lett. d) dell'art. 95 del Codice, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura di gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l'Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero alla revoca dell'affidamento.

Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o rete di imprese cui lo stesso partecipi ovvero dei consorzi stabili e di quelli di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice che per esso concorrono.

4. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal D. Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: **FVOE**), fatto salvo quanto previsto nel successivo art. 23.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

La sussistenza delle **cause automatiche di esclusione** di cui all'articolo 94 del Codice comporta **l'esclusione diretta** mentre la sussistenza delle **cause di esclusione non automatica** di cui all'articolo 95 del Codice **deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico**.

Ai sensi dell'art. 96 del Codice, la stazione appaltante può escludere un operatore economico in qualunque momento della procedura d'appalto, qualora si trovi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di esclusione automatica e non automatica previste agli articoli 94 e 95.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (**c.d. self cleaning**) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica

nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art 83 bis del D.Lgs 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

5. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nell'articolo 25.

Si rammenta che, al fine di concludere il procedimento nei tempi stabiliti dall'allegato I.3 del Codice, i partecipanti sono tenuti ad autorizzare la stazione appaltante all'accesso al FVOE.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

5.1. Requisiti di idoneità professionale - art. 100, c. 1, lett. a), del D.Lgs. 36/2023

a) **Iscrizione nel registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese Artigiane** per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

b) **per le società Cooperative, l'iscrizione all'Albo** tenuto dal Ministero delle Attività Produttive ai sensi del D.M. del 23/6/2004 e per le Cooperative sociali l'iscrizione all'albo regionale ai sensi della legge 381/1991, da cui risulti che l'oggetto sociale dell'operatore economico risulta coerente con l'oggetto della presente gara, precisando i dati dell'iscrizione, l'oggetto sociale e le generalità delle persone che rappresentano legalmente la cooperativa;

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

c) **per le ONLUS l'iscrizione** all'Anagrafe delle ONLUS ex art. 11 del D. Lgs. 460/97 e copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto da cui risulti che l'oggetto sociale dell'operatore economico risulta coerente con l'oggetto della presente gara, e i nominativi dei legali rappresentanti dell'ente;

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello

Stato nel quale è stabilito.

d) **Certificazione di qualità ai sensi della normativa UNI EN ISO 9001** (o equivalente rilasciata da organismi accreditati).

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

5.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria - art.100, c.1, lett. b), del D.lgs. 36/2023

Aver maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura un fatturato globale di impresa, ai sensi dell'art. 100 comma 11 del D. Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii., non inferiore a **€. 1.000.000,00** al netto di IVA.

Il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

La comprova del requisito è fornita, mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o della Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività effettivamente svolto.

5.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale - art. 100, c.1, lett. c), del D.lgs. 36/2023

Avere eseguito, negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara, servizi identici o analoghi, a favore di pubbliche amministrazioni, enti pubblici e/o committenti privati, per un importo complessivo non inferiore ad **€. 1.500.000,00** al netto di IVA.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

5.4. Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, geie

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. e), f), g) ed h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito di idoneità professionale

I requisiti di idoneità professionale richiesti al punto 5.1 lettere a), b), c) e d) devono essere posseduti dal raggruppamento e dalle imprese indicate come esecutrici.

Per quanto riguarda il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nell'Albo delle Imprese artigiane, di cui al precedente art. 5.1 - lett. a), deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito di capacità economico finanziaria relativo al fatturato globale (di cui al precedente art. 5.2) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Il requisito relativo alla capacità tecnica e professionale (di cui al precedente art. 5.3) deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

5.5. Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 65 comma 2, lett. b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di idoneità professionale richiesti al punto 5.1 lettere a), b), c) e d) devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale

I requisiti di capacità economica e finanziaria richiesti al punto 5.2, devono essere posseduti in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 67 del Codice come segue.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

5.6. Avalimento

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui agli artt. 5.2 e 5.3 e/o per migliorare la propria offerta.

L'avvalimento premiale non è consentito per criteri aventi carattere soggettivo, riconosciuti all'operatore per il possesso di certificazioni e attestazioni (a titolo esemplificativo, la certificazione sulla parità di genere).

Nel contratto di avalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'impresa ausiliaria che l'operatore che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui agli artt. 4 e 5.1 del presente disciplinare.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'art. 4 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'art. 5 oggetto di avalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avalimento, anche premiale, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, con apposizione della marca temporale, nonché le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

6. SUBAPPALTO

In ragione della particolarità delle prestazioni oggetto dell'appalto, con specifico riferimento alla necessaria omogeneità dei servizi da rendere nei confronti dell'utenza, è vietato subappaltare le attività oggetto della presente gara pena la risoluzione immediata del contratto.

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE - CLAUSOLE SOCIALI

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei

contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui all'art. 2.4, richiesto dalla Stazione appaltante, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori. Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL richiesto.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nell'Allegato H_ Elenco personale attualmente impiegato e contiene il numero degli addetti con indicazione dei lavoratori svantaggiati ai sensi della legge n. 381/91, qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, etc.

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'aggiudicatario si impegna inoltre ad assicurare:

1. una quota almeno pari al 30% per cento delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione dell'appalto, di occupazione giovanile;
2. una quota almeno pari al 10% per cento delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione dell'appalto, di personale rientrante nelle "categorie svantaggiate", di cui al Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017, al quale si rinvia.

8. GARANZIA PROVVISORIA

L'Offerta è corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria pari a **€ 89.675,21** (2% del valore complessivo dell'appalto). Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

- la cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto corrente dell'Ente: IT50L0100004306TU0000031849
- la fideiussione può essere rilasciata:
 - da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
 - da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014, i quali devono essere conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con provvedimento di cui all'art.26 comma 1.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per **270** giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice se almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.

- b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c) Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:
- gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti, nel caso in cui la stazione appaltante sia abilitata ad effettuare le verifiche di veridicità sulle garanzie fideiussorie gestite tramite ricorso a piattaforme telematiche;
 - verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

9. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo nei locali oggetto del servizio è obbligatorio. Il sopralluogo si rende indispensabile al fine di acquisire una conoscenza diretta e approfondita degli spazi dedicati alla realizzazione del servizio nonché dello stato di conservazione degli ambienti.

La mancata effettuazione del sopralluogo determina l'inammissibilità dell'offerta.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo.

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata entro le **ore 09:00 del giorno 02/10/2026**, tramite la PAD nella sezione messaggistica indicando nell'oggetto "Richiesta sopralluogo" e deve riportare al suo interno il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data e ora del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno due giorni di anticipo. Viene rilasciata l'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati

in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 165,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2025" pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/> e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD SardegnaCAT.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione richiesta relativi alla presente procedura deve essere sottoscritta con firma digitale marcata temporalmente o con altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del D.Lgs. n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 12 /10/2026 a pena di irricevibilità.

La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto art. 1.1.

Si specifica che la PAD SardegnaCAT **non accetta** files con i seguenti formati: bin, exe, dll, pif, bat, cmd, com, htm, html, msi, js, json, reg

11.1. Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'art. 1 e nelle Regole di utilizzo della PAD Sardegna CAT di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'Offerta nella PAD.

L'**OFFERTA** è composta da:

A – **Documentazione amministrativa;**

B – **Offerta tecnica;**

C – **Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 270 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del

concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile

Le richieste, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, saranno inviate tramite la funzione Messaggistica della PAD SardegnaCAT e il relativo riscontro dovrà avvenire con la medesima funzionalità.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate eventuali carenze, omissioni, inesattezze, irregolarità della domanda di partecipazione, del DGUE e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla presente procedura di gara con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di **5 giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente

dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di **5 giorni**.

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

13. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Ogni concorrente dovrà utilizzare la PAD telematica SardegnaCAT DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA per compilare e allegare la documentazione amministrativa occorrente per partecipare alla gara.

CONTENUTO DELLA BUSTA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

- Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative
- DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione;
- Patto di integrità;
- Eventuale procura;
- Garanzia provvisoria;
- Documentazione in caso di avalimento di cui al punto 5.6;
- Documentazione per i soggetti associati di cui al punto 5.4;
- Documentazione attestante il pagamento dell'imposta di bollo (cfr. Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72).

N.B.: La PAD segnala il caricamento obbligatorio di determinati documenti e/o certificazioni che devono essere prodotti indistintamente da tutti i concorrenti. Altri documenti e/o certificazioni, invece, non sono stati classificati in PAD come "obbligatori" solo perché eventuali (es: il pagamento del contributo ANAC; oppure il documento per avalimento deve essere prodotta solo nel caso in cui il concorrente intenda usare tale istituto etc..).

13.1. Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta, secondo il modello allegato denominato "Allegato A_ Modello domanda di partecipazione e dichiarazioni" e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente

fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata) partecipante.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di esprimere il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante dei requisiti di partecipazione, nonché per le altre finalità previste dal Codice.
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- di garantire, secondo quanto indicato all'articolo 7, la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del D.Lgs n. 82/2002:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla

mandataria/capofila.

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo

dei contrassegni.

13.2. Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

13.3. DGUE (documento di gara unico europeo)

Il concorrente produce un DGUE, compilato conformemente al modello predisposto dalla stazione appaltante e presente nella PAD Sardegna CAT.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In materia di DGUE, la Stazione Appaltante si atterrà alle indicazioni di cui al Comunicato del MIT n. 6212 del 30 giugno 2023 relativo alle "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016" emanato come aggiornamento delle linee guida di cui alla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 18 luglio 2016, n. 3 (GU 27 luglio 2016, n. 174).

Ulteriori precisazioni

Una volta compilato il DGUE editato in ogni sua parte, questo dovrà:

- essere sottoscritto digitalmente dal soggetto avente titolo ad impegnare l'operatore economico e, in caso di procuratore, andrà allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- essere caricato sull'apposita sezione della PAD telematica.

Allo stesso modo devono essere trasmesse le dichiarazioni eventualmente rese per le necessità espresse nelle linee guida del DGUE, sezione Avvertenze generali, quinto capoverso, e devono essere caricate a sistema in maniera analoga.

Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente (di cui agli artt. 94, 95 e 98 , del Decreto legislativo n. 36/2023, o siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti e trasmessi attraverso la PAD telematica e con le modalità innanzi descritte tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

Nel caso in cui fossero intercorse variazioni in corso di gara rispetto ai soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 94, comma 3 e 4, o nuove operazioni societarie, gli operatori di cui sopra (concorrente, ausiliario) dovranno elencare i nominativi di tali soggetti e rendere nei loro confronti le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione previste dai medesimi commi dell'art. 94.

In tale contesto, dovranno essere altresì tempestivamente comunicate le eventuali ulteriori variazioni alle dichiarazioni ed informazioni contenute nel DGUE e nella "Domanda di Partecipazione" producendo gli stessi documenti con le medesime modalità, evidenziando le variazioni intervenute e producendo se del caso documentazione opportuna.

La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di eseguire il controllo della veridicità delle autodichiarazioni rese nel DGUE anche a campione e in tutti i casi in cui si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, chiedendo a qualsiasi concorrente di produrre con le modalità sopra descritte i nominativi dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 e 4.

13.4. Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le dichiarazioni integrative richieste, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sulla base del modello denominato "Allegato A_Domanda di partecipazione e dichiarazioni".

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

13.5. Documentazione in caso di avalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. il DGUE compilato e firmato a cura dell'ausiliaria;
2. le dichiarazioni integrative al DGUE a firma dell'ausiliaria, per le parti che competono;
3. il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
4. la dichiarazione di avalimento;
5. il contratto di avalimento;

Nel caso di avalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avalimento è presentato nell'offerta tecnica.

Nel caso di avalimento finalizzato sia alla dimostrazione dei requisiti di partecipazione che al miglioramento dell'offerta, le parti dovranno stipulare due distinti contratti di avalimento, uno per il prestito dei requisiti di partecipazione e l'altro per il prestito dei requisiti premiali.

Nel caso di avalimento premiale, ove alla gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, allegare documentazione atta a dimostrare che **non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.**

13.6. Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui all'art. 13.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, co 2 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione sottoscritta in cui si indicano, ai sensi dell'art. 68, co 2 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 comma 1 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. ai sensi dell'art. 68, co 2 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione

digitale, in seguito: CAD).

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:**
 - copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD.
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

In caso di RTI costituendo:

- copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD.
- Dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi stabili

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante
 - a) di non partecipare a più di un consorzio stabile;
 - b) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati;
 - c) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in

più forme associate, in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)

- di partecipare in più di una forma, [indicare quali] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)

- di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale.

Per consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;

- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante

a) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati;

b) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)

- di partecipare in più di una forma, [indicare quali] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)

- di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale.

Le dichiarazioni integrative di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA - OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella PAD, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da persona munita di comprovati poteri di firma, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda all'art. 13.1 e dovrà contenere, obbligatoriamente a pena di esclusione a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica dei servizi offerti;
- b) in caso di avalimento premiale, contratto di avalimento;
- c) nel caso di avalimento premiale, ove alla gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, allegare documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

Il documento, pertanto, dovrà obbligatoriamente basarsi sui requisiti e le indicazioni del capitolato speciale d'appalto e del progetto e conformarsi ad essi, fatta salva ogni proposta migliorativa che non comporti maggiori oneri per l'Ente.

La relazione tecnica dovrà essere redatta in lingua italiana utilizzando un numero massimo di 25 pagine, numerate progressivamente, (sono escluse dal conteggio le due copertine, indice e eventuale pagina finale), formato A4, con utilizzo di carattere Arial o equivalente open font, dimensione 12, interlinea 1,5, margini 2 cm sia superiore che inferiore, sia destro che sinistro (per pagina si intende la facciata di ciascun foglio). Si precisa che nelle facciate sopra indicate si intendono inclusi eventuali grafici, tabelle riepilogative, cronoprogramma delle attività, indicante i tempi e le fasi del servizio previsti dall'offerente.

Non sono ammessi ulteriori allegati diversi da quelli sopra specificati.

L'offerta tecnica deve essere resa in formato PDF non scansionato che consenta la ricerca all'interno del testo.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa, illustrata secondo i criteri e sub-criteri di valutazione, indicati nella tabella di cui al successivo art. 17.1, comprendendo tutti gli elementi ivi richiesti. La relazione dovrà seguire, nella redazione dell'elaborato, l'articolazione dei criteri e sub criteri di valutazione, riportati nella successiva tabella art. 17.1, i quali dovranno essere mantenuti separati e titolati per consentire alla Commissione un miglior raffronto delle proposte pervenute.

Si ricorda che quanto espresso nell'elaborato costituente l'offerta tecnica, costituirà oggetto di specifica obbligazione contrattuale in capo al soggetto aggiudicatario, da osservarsi nella fase esecutiva del contratto.

Le proposte contenute nelle dichiarazioni d'offerta sono vincolanti per l'offerente e, in caso di aggiudicazione dell'appalto, andranno a far parte delle prestazioni contrattuali obbligatorie, eventualmente supportate da specifiche penali. La loro mancata attuazione costituirà comunque grave inadempimento

contrattuale per il cui verificarsi, nei casi più rilevanti, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione in danno del contratto d'appalto, salvi i maggiori danni e/o spese.

Tutti i miglioramenti e/o le integrazioni proposte in sede d'offerta devono intendersi comprese e remunerate nell'ambito del prezzo offerto senza che, per la loro attuazione, possa essere richiesto alla Stazione Appaltante alcun prezzo o compenso aggiuntivo.

Nessun elemento riconducibile all'offerta economica potrà essere indicato nell'offerta tecnica, pena l'esclusione.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

L'offerta deve essere sottoscritta, pena l'esclusione, con firma digitale, dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo o da aggregazioni di imprese già costituite.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la domanda è sottoscritta dalla mandataria/capofila.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda è sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

In particolare:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4 quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4 quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e di imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

15. SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI

Il concorrente deve dichiarare quali informazioni fornite, inerenti l'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico pertanto coperte da riservatezza (art. 35 del Codice).

In base a quanto disposto dall'articolo 35, comma 4 lett. a) del Codice, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti tecnici o commerciali. Sul punto si chiarisce che i segreti tecnici e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell'Operatore.

Il concorrente deve quindi allegare nella specifica sezione della PAD una dichiarazione secondo il modello "Allegato_C Dichiarazione Segreti tecnici e commerciali", in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata "Segreti tecnici e commerciali", nella sezione Busta Tecnica, contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che:

- argomenti, per ogni singola parte oscurata, in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali tali parti dell'offerta sono da segretare;
- fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Il concorrente deve allegare nella PAD anche una copia dell'Offerta tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali, firmata digitalmente e denominata "Offerta tecnica oscurata".

La stazione appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso ai soggetti interessati e, in particolare, garantirà visione ed eventuale estrazione in copia di quella parte della documentazione che è stata oggetto di valutazione e conseguente attribuzione del punteggio da parte della Commissione giudicatrice qualora strettamente collegata all'esigenza di tutela in giudizio del richiedente.

La stazione appaltante si riserva di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili.

In caso di certificazioni dovranno essere allegate le relative scansioni a comprova del possesso del requisito.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA - OFFERTA ECONOMICA

L'Offerta economica, **a pena di esclusione** dovrà essere presentata in conformità con lo schema predisposto dalla Stazione Appaltante (Allegato B_ Modello offerta economica) sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da persona munita di comprovati poteri di firma, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda all'art. 13.1 e dovrà contenere, obbligatoriamente a pena di esclusione:

- l'indicazione, in cifre ed in lettere, del massimo ribasso percentuale (%) offerto da applicare al prezzo del servizio posto a base di gara e per ogni singola voce di costo indicata con esclusione dell'Iva;
- il prezzo offerto a seguito del ribasso;
- costi della manodopera. Nel caso di costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante, l'operatore economico allega all'offerta economica le motivazioni del ribasso (derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i relativi giustificativi). La mancata allegazione delle motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione.
- i costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- l'aliquota IVA applicata;
- la manifestazione di impegno a mantenere ferma l'offerta per un periodo non inferiore a 270 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della medesima;

Sia il ribasso % espresso in cifre che quello espresso in lettere dovranno essere inequivocabili e perfettamente leggibili. In caso di discordanza tra l'indicazione del ribasso % espresso in cifre e quello espresso in lettere sarà ritenuto valido quello più favorevole per l'Amministrazione.

Non saranno ammesse offerte che superino l'importo a base d'asta in aumento, condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 2, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
TOTALE	100

17.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Schema criteri per la valutazione dell'offerta tecnica		
CRITERI	SUBCRITERI	Punti a disposizione
1 Organizzazione e gestione del servizio	a. Organizzazione generale del servizio, modello, riferimenti normativi, riferimenti teorici di riferimento	2
	b. Integrazione del servizio con la comunità locale e i servizi territoriali, (potenziamento di reti esistenti e/o attivazione di potenziali collaborazioni)	4
	c. Modalità di collaborazione e relazione con l'amministrazione comunale modello di coordinamento	4
	d. Organizzazione del personale (presenze, sostituzioni, turnazioni), modalità di gestione delle emergenze e della reperibilità in caso di eventi non programmati (eventi straordinari ecc.), modalità di sostituzione degli operatori, turn-over durante i periodi di ferie e/o malattie	3
	e. Formazione del personale (modalità di realizzazione, argomenti e obiettivi, tempi della formazione)	5
	f. Strumenti operativi di gestione (schede, moduli, cartelle) e sistemi di monitoraggio del servizio	4
Totale punteggio criterio 1		22
2 Progettazione didattico educativa	a. Programmazione educativa e didattica	7
	b. Metodologia educativa	8
	c. Gestione della comunicazione con le famiglie, modalità di coinvolgimento e partecipazione delle famiglie alle attività e alla gestione del servizio	6
	d. Organizzazione e gestione degli inserimenti e del momento di transizione tra casa e nido	5

Totale punteggio criterio 2		26
3 Organizzazione del servizio a favore degli ospiti	a. Organizzazione degli spazi e dei materiali didattici in relazione alle diverse fasce d'età, con riferimento all'ottimizzazione e valorizzazione dell'esistente e alla eventuale implementazione.	6
	b. Organizzazione della giornata tipo dei bambini (differenziata per piccoli, medi e grandi)	5
	c. Gestione e organizzazione della cura e igiene dei bambini/e	4
	d. Attività proposte, personalizzazione rispetto ai bisogni dei bambini e delle famiglie	6
Totale punteggio criterio 3		21
4 Qualità del servizio	a. fornitura di: • frutta (almeno due tipologie) • ortaggi (almeno due tipologie) a Km zero	4
	b. aziende/fornitori di frutta e ortaggi locali (almeno due e devono essere allegati gli accordi sottoscritti con le aziende fornitrici)	4
	c. Rispetto delle clausole sociali di cui all'art. 21 del Capitolato. Piano di assorbimento del personale presente.	5
Totale punteggio criterio 4		13

5 Proposte migliorative del servizio	a. Proposte ulteriori e/o migliorative (attività, attrezzature, ecc) rispetto a quelle richieste dal Capitolato, rese direttamente o anche attraverso l'istituto dell'avvalimento premiale. Le proposte dovranno essere descritte nel dettaglio e indicare quali aspetti e interventi del servizio andranno a migliorare e con quali ricadute sul servizio stesso e sui beneficiari.	8
Totale punteggio criterio 5		8
Totale punteggi Criteri (1,2,3,4,5)		90

È prevista una soglia minima di sbarramento pari **54/90** del punteggio relativo all'offerta tecnica, considerando tale soglia come il minimo punteggio di valutazione di idoneità della proposta tecnica.

Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia, ottenuto al termine della valutazione dell'offerta tecnica da parte della commissione giudicatrice e considerata anche la procedura di rescaling di cui all'articolo seguente.

1.1. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale, è attribuito un coefficiente. I singoli coefficienti V(a)i sono determinati attraverso la media dei coefficienti, **attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, variabili tra zero e uno, tenendo conto della successiva tabella:**

GIUDIZIO	COEFFICIENTE ATTRIBUITO	CRITERI METODOLOGICI
Eccellente	1	Il parametro preso in esame viene giudicato eccellente. Risulta del tutto aderente alle aspettative della S.A. La trattazione dei temi richiesti nell'offerta tecnica è più che completa ed esaustiva delle richieste.
Ottimo	0,9	Trattazione dei temi richiesti completa, con ottima rispondenza agli elementi costitutivi dell'offerta e alle esigenze della Stazione Appaltante.

Distinto	0,8	Trattazione molto completa dei temi richiesti, e buona rispondenza degli elementi costitutivi dell'offerta alle esigenze della Stazione Appaltante.
Buono	0,7	Trattazione di temi richiesti abbastanza completa, non totalmente rispondente alle richieste ed esigenze della Stazione Appaltante.
Sufficiente	0,6	Trattazione dei temi richiesti sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto rispondente o adeguata alle esigenze della Stazione Appaltante ma comunque sufficientemente rispondente.
Mediocre	0,5	Trattazione dei temi richiesti approssimativa e non completa in molti elementi. Si discosta mediamente dalle esigenze e richieste della Stazione Appaltante
Scarso	0,4	Trattazione di temi richiesti con contenuti scarsi e poco rispondenti alle esigenze e richieste della Stazione Appaltante
Insufficiente	0,3	Trattazione dei temi richiesti insufficiente e/o descrizioni molto lacunose che denotano scarsa rispondenza della proposta rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante.
Inadeguata	0,1	Trattazione dei temi richiesti non rispondente e non adeguata alla richiesta della Stazione Appaltante e/o del tutto fuori tema.
Non valutabile	0,0	Trattazione totalmente mancante o comunque totalmente non rispondente alle richieste della Stazione Appaltante

Terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate secondo le seguenti modalità **(procedura di rescaling)**:

a) se $V(\max)p_i > 0$

$$V_{(a)i} = \frac{V_{(a)pi}}{V_{(max)pi}}$$

b) se $V_{(max)pi}=0$ $V_{(a)i}=0$

dove:

$V_{(a)pi}$ è il coefficiente ottenuto dall'offerta(a) per il criterio i-esimo prima della procedura di re-scaling;

$V_{(max)pi}$ il coefficiente massimo ottenuto dalle concorrenti per il criterio i-esimo prima della procedura di re-scaling;

$V_{(a)i}$ sarà il coefficiente ottenuto dall'offerta (a) per il criterio i-esimo.

1.2. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la:

Formula bilineare

$$\begin{cases} C_i = X \cdot \left(\frac{A_i}{A_{soglia}} \right) A_i \leq A_{soglia} \\ C_i = X + (1 - X) \cdot \left[\frac{(A_i - A_{soglia})}{(A_{max} - A_{soglia})} \right] A_i > A_{soglia} \end{cases}$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A_{soglia} = media percentuale dei valori del ribasso percentuale offerto dai concorrenti

$X = 0,90$

A_{max} = valore del ribasso più conveniente

1.3. Metodo di calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo compensatore.

I coefficienti definitivi assegnati a ogni criterio $V_{(a)i}$ vengono poi moltiplicati per i relativi punteggi W_i

Per il calcolo del punteggio di valutazione tecnica si applicherà la seguente formula (Metodo aggregativo

compensatore Linee guida Anac n.2)

Dove:

Pt(a) = punteggio di valutazione tecnica per l'offerta "a";

Wi = punteggio massimo attribuibile all'elemento "i" (elencati nella tabella Criteri);

V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) relativo all'elemento "i" variabile fra 0 e 1;

n = numero totale degli elementi

2. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 93 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine ai medesimi commissari, la stazione appaltante, richiede, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, e, su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 93 del Codice, la Commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. La commissione opera attraverso la PAD di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.

Propedeuticamente all'apertura delle buste concernenti l'offerta tecnica, la Commissione giudicatrice può auto vincolare la discrezionalità attribuita dai criteri di valutazione stabiliti dal bando di gara, senza modificare in alcun modo questi ultimi ma, a ulteriore garanzia della trasparenza del percorso motivazionale che presiede all'attribuzione dei punteggi per le offerte, può specificare le modalità applicative di tale operazione, sempre che ciò non costituisca una modifica dei criteri di valutazione e dei fattori di ponderazione fissati nel bando.

È vietato alla Commissione Giudicatrice enucleare sub criteri non previsti dal bando e avulsi da quelli stabiliti nella lex specialis che comportino l'alterazione del peso di quelli contemplati dal disciplinare.

3. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta per l'apertura della busta contenete la Documentazione amministrativa ha luogo il giorno 12/10/2026, alle ore 10:30.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la PAD.

La PAD consente lo svolgimento e la pubblicità delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

4. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta il R.U.P, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente art. 12, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

5. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura **dell'offerta tecnica** sono comunicate tramite la PAD ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La Commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate e alla verifica della regolarità formale secondo quanto previsto dal presente disciplinare all'art. 14.

Successivamente la Commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare di gara.

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.

Al termine delle operazioni di cui sopra la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La data e l'ora in cui si procede all'apertura **dell'offerta economica** sono comunicate tramite la PAD ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La Commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate e alla verifica della regolarità formale secondo quanto previsto dal presente disciplinare all'art. 16.

La Commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo **entro 3 giorni**. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'art. 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste dall'art. 2.3.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

6. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, e negli altri casi in cui, in base ad elementi specifici l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Sono considerate anormalmente basse le offerte che riportano uno scostamento, rispetto alla corrispettiva voce stimata nel quadro economico dalla stazione appaltante, superiore al 10%, tale da apparire non in linea con le condizioni di mercato di riferimento.

Lo scostamento verrà valutato con specifico e separato riferimento ai costi della manodopera e ai costi generali, indicati da questa S.A. nel quadro economico e quelli indicati dall'operatore economico nell'offerta presentata.

In ogni caso verranno sottoposte alla verifica dell'anomalia le offerte che presentino un ribasso dei costi della manodopera.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, appaia anormalmente bassa.

Il RUP avvalendosi dell'eventuale supporto della commissione giudicatrice, procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa valutandone la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore ai 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro, non superiore a 10 giorni.

Le spiegazioni, ai sensi del comma 2 dell'art. 110, possono riguardare i seguenti elementi:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti o dei servizi prestati;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti o per prestare i servizi;
- c) l'originalità delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili ai sensi del comma 5 dell'art. 110 del Codice e procede secondo il disposto dello stesso articolo.

7. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 110, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108 comma 10.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello/i indicato/i dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di

cui al punto 9;

- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17 comma 5 del Codice.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

La verifica dei requisiti autocertificati deve essere comunque conclusa entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La stipulazione del Contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D. Lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.

La **garanzia provvisoria** dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente, ai sensi dell'art. 106, comma 7 del Codice, al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la **garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Ai sensi dell'art. 18, comma 10 del Codice l'appaltatore, al momento della stipula del contratto, dovrà assolvere al pagamento dell'imposta di bollo il cui valore è determinato sulla base della tabella di cui all'allegato I.4 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è stipulato a pena di nullità, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

8. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di Banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

9. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante <https://www.comune.oroisei.nu.it/>.

10. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita nella sezione messaggistica della PAD, e comunicata agli interessati con la stessa modalità.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi mediante la sezione messaggistica della PAD. La disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati con le stesse modalità.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti

diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90. L'accesso è consentito attraverso richiesta trasmessa tramite la sezione messaggistica della PAD.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

L'accesso agli atti della procedura, è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e_procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'art. 36 del Codice.

11. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Tribunale Amministrativo di Cagliari, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dal Comune di Orosei è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi e dalla Legge sugli Appalti.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, il mancato conferimento dei dati personali preclude la partecipazione all'istruttoria della gara.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dell'Ente, individuati quali Incaricati del trattamento, a cui sono state impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, volti alla concreta tutela dei dati personali. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;

Soggetti terzi fornitori di servizi per il Comune, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;

Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;

Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di

quanto previsto dalla vigente normativa in materia;

Legali incaricati per la tutela del Comune in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dal Comune di Orosei nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea. I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi. A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

In qualunque momento l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. dal 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta al Comune di Orosei .

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali (www.garanteprivacy.it).

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Orosei.

Il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD – DPO) per il Comune di Orosei è la Dasein srl, attraverso il soggetto individuato nel dott. Giovanni Maria Sanna, email sanna.dpo@dasein.it

La RUP

Dott.ssa Petronilla Monne